

Rep. __ da registrare in caso d'uso

COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE E LA SCUOLA “MELIS ARIU DOLORETTA”
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SCUOLA MATERNA - TRIENNIO
2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016.**

L'anno duemilaquattordici, il giorno __ del mese di __, in Mogoro, nell'Ufficio di Segreteria del Comune in via Leopardi n. 8, tra le signore:

- Mura Sabina, nata a Nuoro il 18.05.1977, domiciliata per l'incarico presso il Municipio di Mogoro, la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del Servizio Sociale e Culturale del Comune di Mogoro, con sede a Mogoro in via Leopardi n. 8, codice fiscale n. 00070400957, più avanti per brevità denominato “Comune”;

- Turnu Maria Nicolina Elena, nata a Barumini il 07.11.1938, domiciliata per l'incarico presso la sede della Scuola, la quale interviene nel presente atto in qualità di rappresentante legale della Scuola paritaria dell'infanzia denominata “Melis Ariu Doloretta” della Congregazione Figlie di San Giuseppe, con sede a Mogoro in Via Kolbe 17, codice fiscale 00072430952, più avanti per brevità denominata “Scuola”.

Premesso che:

- la Scuola dell'infanzia, di durata triennale, svolge un servizio educativo di fondamentale importanza per le bambine e i bambini;

- l'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, stabilisce: “... *le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap...*”;

- da tale norma deriva per il Comune l'obbligo di stipulare convenzioni per l'attuazione degli interventi di cui alla L.R. n. 31/84, art. 2, comma 1;

- in applicazione della legge regionale citata e della circolare n. 12701/a/88

dell'Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, l'erogazione di contributi comunali alle Istituzioni Scolastiche non statali sulla base del finanziamento regionale presuppone la rilevanza e proficuità della scuola materna (ora Scuola dell'infanzia), in relazione alle finalità educative;

- il servizio svolto dalla Scuola dell'infanzia paritaria "Melis Ariu Doloretta" di Mogoro è di carattere pubblico ed è conforme agli orientamenti della scuola statale dell'infanzia;

- è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare alla comunità il soddisfacimento delle esigenze educative dei bambini e delle bambine di età compresa tra 3 e 6 anni, secondo la normativa vigente;

- la Scuola statale dell'infanzia non copre interamente la domanda di servizio della comunità mogorese.

- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 24.01.2008 è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune e gli Enti gestori delle Scuole dell'infanzia paritarie per gli anni scolastici 2007/2008 – 2008/2009 – 2009/2010 e stipulata la convenzione l'undici marzo 2008;

- la Scuola dell'infanzia paritaria "Melis Ariu Doloretta" è autorizzata al funzionamento con atto del Direttore della Direzione Didattica Statale di Mogoro del 01.10.1976;

- la Scuola dell'infanzia paritaria "Melis Ariu Doloretta" è stata riconosciuta con decreto del Ministero dell'Istruzione prot. n. 488/4259 del 28.02.2001.

Ciò premesso, le parti come sopra costituite, approvata la premessa come parte integrante della presente convenzione, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Nelle Scuola devono essere costituiti Organi Collegiali, in analogia a quelli previsti dal D.P.R. n. 416/1974 e successive modifiche.

Art. 2 – Al personale educativo della Scuola deve essere riconosciuta l'autonomia

didattica, nel rispetto degli “Orientamenti per l’attività educativa” stabiliti dal D.M. 3 giugno 1991 e successive modifiche.

Art. 3 – La Scuola deve accogliere tutti i bambini e le bambine, senza alcuna discriminazione. Il numero complessivo degli alunni e il numero minimo e massimo per sezione sono stabiliti dalla normativa vigente per la scuola dell’infanzia statale.

Art. 4 – Il personale educativo della Scuola deve avere il diploma specifico riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e l’abilitazione all’insegnamento.

Il rapporto di lavoro del personale educativo ed ausiliario della Scuola è regolato in modo diretto ed esclusivo dall’Ente gestore, che è tenuto a rispettare e a far rispettare i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Scuola.

Art. 5 – Il numero degli educatori della Scuola deve essere adeguato alle sezioni funzionanti e non inferiore al numero delle stesse.

Il personale ausiliario della Scuola deve essere proporzionale al numero delle sezioni funzionanti e in numero necessario a garantire i servizi.

Art. 6 - Gli alunni della Scuola hanno accesso al servizio di trasporto scolastico organizzati dall’Unione dei Comuni per gli alunni delle Scuole statali.

Art. 7 – La mensa scolastica è gestita autonomamente dalla Scuola. La tabella dietetica della mensa deve essere predisposta dalla Scuola e approvata dalla A.S.L.

Art. 8 – Le tariffe della retta di frequenza a carico delle famiglie devono essere determinate dalla Scuola in base all’ISEE (Indicatore Socio Economico Equivalente) del nucleo familiare di appartenenza dell’alunno).

Art. 9 – Il Comune si impegna ad assegnare annualmente alla Scuola un contributo finalizzato alla copertura delle spese del servizio mensa.

L’importo del contributo assegnato alla Scuola dal Comune è stabilito annualmente nel bilancio di previsione.

La liquidazione del contributo annuale, in relazione all'anno scolastico di riferimento, é disposta dal Responsabile del Servizio in unica soluzione, previa presentazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e approvazione del rendiconto dell'ultimo contributo liquidato, entro il 30 settembre di ogni anno.

Le spese ammesse a rendicontazione sono riferite ai costi: dei generi alimentari, del personale della mensa (escluso quello ausiliario), delle spese varie della mensa (attrezzature, gas, acqua e simili); nel prospetto delle entrate devono essere indicate gli incassi dalle rette di frequenza versate dalle famiglie degli alunni.

Art. 10 – La presente convenzione ha validità per gli anni scolastici 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016.

Al termine dell'anno scolastico 2015-2016, la convenzione potrà essere rinnovata dal Comune, con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Resta salvo il diritto di recesso unilaterale della Scuola, da comunicare al Comune con raccomandata a/r, con un preavviso minimo di tre mesi rispetto alla data di chiusura.

Nei casi di recesso unilaterale della Scuola o di mancato rinnovo della convenzione da parte del Comune, la Scuola s'impegna ad assicurare la continuità del servizio di scuola dell'infanzia, fino al termine dell'anno scolastico in corso alla data della comunicazione di recesso.

Art. 11 - La presente convenzione viene stipulata in forma di scrittura privata, autenticata dal Segretario Comunale. Le spese per l'imposta di bollo sull'originale sono a carico della Scuola.

Art. 12 – Rinvio. Per quanto previsto dalla presente convenzione, le parti fanno rinvio alla normativa nazionale e regionale sul diritto allo studio e sulle Scuole per l'infanzia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Comune

La Scuola

Io sottoscritto dottor Demartis Claudio, Segretario del Comune di Mogoro, certifico che le firme che precedono sono state apposte in mia presenza dalla dottoressa Mura Sabina nata a Nuoro il 18.05.1977 e dalla signora Turnu Maria Nicolina Elena, nata a Barumini il 07.11.1938.

Mogoro, __.2014

Il Segretario Comunale

dott. Demartis Claudio